



COMUNICATO UFFICIALE N. 334 **Stagione Sportiva 2022/2023**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 354/AA al n. 357/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 MAGGIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 354/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 354 pfi 22-23 adottato nei confronti della società S.S.D. CITTÀ DI TERAMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

S.S.D. CITTÀ DI TERAMO, a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere i propri sostenitori, in occasione delle gare *Città di Teramo – Lauretum 1952* del 29.10.2022 e *Città di Teramo – Favale 1980* del 6.11.202, intonato a più riprese cori offensivi, ripetuti più volte, diretti nei confronti del Questore di Teramo e dei suoi familiari;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig. Eddy Rastelli, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. CITTÀ DI TERAMO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società S.S.D. CITTÀ DI TERAMO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 MAGGIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 355/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 791 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Pietro IEMMELLO, e della società U.S. CATANZARO 1929 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

PIETRO IEMMELLO, all'epoca dei fatti calciatore professionista tesserato per la società US CATANZARO CALCIO 1929, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in data 19.03.2023 presso lo stadio Nicola CERAVOLO (in uso alla società U.S. CATANZARO CALCIO 1929) e durante i festeggiamenti seguiti alla vittoria da parte dell'U.S. CATANZARO CALCIO 1929 del Campionato Nazionale di Serie C Gir. C della corrente stagione sportiva, impugnato un microfono e intonato a gran voce, verso i tifosi giallo rossi festanti, un coro dal contenuto ingiurioso e offensivo verso la società e i sostenitori del COSENZA CALCIO;

U.S. CATANZARO 1929 SRL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il Sig. Pietro Iemmello all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro IEMMELLO e dal Sig. Floriano Noto, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. CATANZARO 1929 SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per il Sig. Pietro IEMMELLO, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società U.S. CATANZARO 1929 SRL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 MAGGIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 356/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 287 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Alessandro ALESSI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO ALESSI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Ceriale Progetto Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso unitamente ad altri soggetti tra i quali anche il sig. Buonocore Alessandro calciatore tesserato per la stessa ASD Ceriale Progetto Calcio, in data 1.10.2022 ed al termine della gara *Ceriale Progetto Calcio – Vallescrivie* dell'1.10.2022 valevole per il girone A del campionato juniores regionali Liguria, aggredito fisicamente alcuni calciatori della ASD Vallescrivie, ed in particolare il sig. Campolo Fabrizio ed il padre dello stesso, accorso in difesa del figlio e che veniva percosso e fatto cadere per terra;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro ALESSI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Alessandro ALESSI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 MAGGIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 357/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 408 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Paride CARLACCI, e della società A.S.D. S.C.A.G. STRANGOLAGALLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

PARIDE CARLACCI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. S.C.A.G. Strangolagalli all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. S.C.A.G. Strangolagalli, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Danilo Cantagallo prendesse parte, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D.S.C.A.G. Strangolagalli, alle gare A.S.D. S.C.A.G. Strangolagalli - S.S.D. Arpino del 21.10.2022, A.S.D. S.C.A.G. Strangolagalli - A.S.D. Legio Sora del 28.10.2022 ed A.S.D. S.C.A.G. Strangolagalli - Monte San Biagio del 4.11.2022, tutte valevoli per il campionato di Serie D di calcio a cinque, sebbene lo stesso fosse tesserato per la società A.P.D. Eagles Frosinone;

A.S.D. S.C.A.G. STRANGOLAGALLI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti erano tesserati i Sig.ri Paride Carlacci e Gerardo Ruspantini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paride CARLACCI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. S.C.A.G. STRANGOLAGALLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Paride CARLACCI, e di € 200 (duecento/00) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione per la società A.S.D. S.C.A.G. STRANGOLAGALLI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 MAGGIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina